



# Città di Trapani

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA Ta.R.S.U.

**Visto** il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;  
Preso atto del vigente regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

### RENDE NOTO

Che ai sensi della sopra citata normativa i soggetti che nel corso dell'anno 2011 hanno occupato o detenuto locali o aree scoperte, siti nel territorio del Comune, sono tenuti a presentare denuncia originaria o di variazione, entro il 20 gennaio 2012.

Sono obbligati a presentare la denuncia di cui sopra tutti coloro che, nel corso dell'anno 2011 hanno iniziato l'occupazione o la detenzione di nuovi locali, a qualsiasi uso adibiti o di aree scoperte tassabili, in base a quanto disposto dall'art. 70 del D. Lgs. N. 507/93, ovvero hanno variato la posizione ai fini dell'assolvimento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (variazioni relative ai locali e alle aree, alla loro superficie o destinazione che influisca sull'ammontare del tributo dovuto).

La denuncia originaria o di variazione :

- deve essere compilata utilizzando il modello predisposto dal Servizio Tributi e messo a disposizione dei contribuenti presso il suddetto ufficio ovvero reperibile sul sito internet del Comune all'indirizzo [www.comune.trapani.it](http://www.comune.trapani.it)

- deve essere presentata direttamente al Comune di Trapani – Servizio Tributi – oppure inoltrata al predetto ufficio a mezzo raccomandata A/R.

- ha effetto anche per gli anni successivi qualora i dati in precedenza dichiarati siano rimasti invariati.

Ulteriori informazioni potranno essere richiesti presso lo sportello TARSU del Servizio Tributi sito in P.zza Vittorio Veneto, 1 piano terra durante i seguenti orari di ricevimento pubblico:

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- lunedì, giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

### AVVERTE

che in caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 76 del D. Lgs.507/93 (così sostituito dall'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473):

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 € 258,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

**DAL PALAZZO DI CITTA'**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA Ta.R.S.U.  
(F.to Dott.ssa Francesca SARDO)**